



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
161	31/03/2020	50	8	92

Oggetto:

SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. EMERGENZA DA COVID 19. INDIRIZZI.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 7C4811E9FA6C19E54945931A6428ADE63B372C24

Frontespizio Allegato : 181A82F6B254E3076B0D7A1E6684F0902F068245

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- b. con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state individuate "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (asili, scuole di ogni ordine e grado, università);
- c. tra queste, l'art. 1 comma 2 ha individuato alle lettere k) e m), rispettivamente: la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
- d. ai sensi dell'art. 3 del citato D.L. n. 6/2020, l'attuazione delle misure di contenimento è disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; nelle more dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure in argomento possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267;
- e. con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 8 marzo 2020, sono state adottate, nei comuni, regioni e province maggiormente colpite dall'epidemia, le disposizioni di cui al predetto D.L. n. 6/2020;
- f. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, le misure di contenimento già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- g. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- h. in particolare, il citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, al punto 5 dell'art. 1, comma 1, ha previsto che "Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali"
- i. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state introdotte più stringenti misure di contrasto e contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19, da adottare per periodi predeterminati, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato al punto 1 della citata Delibera del Consiglio dei Ministri, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

TENUTO CONTO che

- a. in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto ed in ragione della esigenza primaria di tutelare la salute pubblica, sono state adottate dal Presidente della Regione Campania diverse ordinanze contingibili ed urgenti che hanno introdotto misure straordinarie volte a contenere il rischio di ulteriore contagio sul territorio regionale, quali: limitazioni alla circolazione pubblica, sospensione delle attività scolastiche ed universitarie, sospensione di manifestazioni pubbliche, sportive, religiose, chiusura di

- attività commerciali, fiere e mercati, limitazioni all'accesso alle isole del Golfo;
- b. con ordinanza P.G.R.C. n. 15 del 13 marzo 2020 è stato disposto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, consentendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - c. con successive ordinanze P.G.R.C. n. 17 e 18 del 15 marzo 2020 e n. 22 del 24 marzo 2020 sono stati altresì vietati, sino al 31 marzo 2020, spostamenti in ingresso ed in uscita, rispettivamente dal territorio del Comune di Ariano Irpino (AV), dai territori dei Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla ed Atena Lucana (SA), dal territorio del Comune di Auletta (SA);
 - d. con ordinanza P.G.R.C. n. 23 del 25 marzo 2020, ricorrendo le condizioni di estrema necessità ed urgenza connesse alla crescita esponenziale della curva di contagio sul territorio regionale, le misure straordinarie di divieto di uscita introdotta con l'ordinanza P.G.R.C. n. 15/2020 sono state prorogate sino al 14 aprile 2020;

TENUTO CONTO, altresì, che

- a. sul piano dei servizi di trasporto pubblico, con ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 è stata disposta su tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe, la riduzione della programmazione dei servizi di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
- b. in particolare, la citata ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020, per i servizi TPL terrestri (su ferro e su gomma) ha disposto la riduzione fino al 50% dei programmi ordinari; per i servizi TPL marittimo, dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, ha disposto la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi, di approvvigionamento di beni di prima necessità;
- c. la medesima ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020, al punto 2 prevede che le aziende adeguano la propria programmazione a quanto disposto e comunicano i nuovi programmi di servizio e le eventuali integrazioni alla Direzione Generale per la Mobilità, mentre ai punti 3 e 4 dispone che eventuali ulteriori modifiche della programmazione sono consentite esclusivamente in presenza di necessità o istanze urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Generale per la Mobilità, con salvezza del potere di quest'ultima di disporre modifiche ai programmi comunicati in presenza di esigenze di interesse pubblico;
- d. i programmi di esercizio delle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale sono stati ridotti secondo le previsioni delle richiamate ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
- e. con ordinanza P.G.R.C. n. 24 del 25 marzo 2020 l'efficacia dell'ordinanza P.G.R.C. n. 14/2020 è stata prorogata sino al 14 aprile 2020;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, emanato in attuazione della L. 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati sono state conferite a regioni ed enti locali;
- b. con Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità regionale, ai sensi del predetto D.lgs. n. 422/1997;
- c. con Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013, art 1, comma 89, la Regione è individuata Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi di TPL ed Ente di governo del medesimo;
- d. ai sensi del comma 90bis dell'articolo 1 della citata L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii., nelle more del subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo proseguono nella gestione dei contratti di servizio TPL;
- e. per effetto della vigente normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale (in particolare: regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002), nei contratti TPL di tipo cd. net cost, il costo del servizio è coperto dalle due componenti della compensazione pubblica e dei ricavi da traffico;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. la gravissima ed eccezionale emergenza epidemiologica in corso, unitamente alle restrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e regionali adottati - per esigenze di sanità pubblica - allo scopo di contenere il rischio di contagio sul territorio regionale, hanno prodotto effetti diretti sulle previsioni dei Piani Economico Finanziario sottesi ai contratti di servizi e/o sull'equilibrio degli stessi, nei termini richiesti dal Regolamento UE n. 1370/2007;
- b. i suddetti effetti sono, allo stato, rilevabili sotto diversi aspetti, tra i quali il drastico abbattimento dei ricavi operativi, sotto forma di ricavi da traffico (da mercato); i maggiori costi connessi all'adozione di misure straordinarie di sanificazione adottate a tutela del personale e del pubblico; i minori costi variabili sostenuti,

discendenti dal ridotto esercizio;

- c. la predetta situazione emergenziale si qualifica, pertanto, come evento potenzialmente idoneo a determinare situazioni di squilibrio contrattuale gravemente impattanti, sul piano economico-occupazionale, sulle aziende esercenti i servizi minimi di trasporto pubblico locale;

RITENUTO che

- a. occorre formulare i seguenti indirizzi alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL volti a garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale e ad assicurare alle imprese la costanza dei flussi finanziari per consentirne la necessaria funzionalità:
- a.1. di provvedere, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, alla erogazione a titolo di anticipazione delle mensilità di marzo e aprile, in misura pari a quanto corrisposto nei medesimi mesi dell'annualità 2019;
- a.2. di disporre, in sede di conguaglio, ogni successiva verifica con le aziende esercenti volta a valutare gli effetti prodottisi sulle reciproche prestazioni a causa dell'emergenza determinatasi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del contratto, richiesto dal regolamento UE n. 1370/2007;
- a.3. di condurre la suddetta verifica nei limiti del valore complessivo dei contratti in essere ed al netto di eventuali contributi e benefici specifici concessi a valere su risorse nazionali;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- b. il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- c. il Regolamento UE n. 1370/2007;
- d. la Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- e. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- f. il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- g. il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- h. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 12 marzo 2020;
- i. l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 25 marzo 2020;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale a voti unanimi

DELIBERA

- in ragione della eccezionale emergenza epidemiologica da COVID 19 sul territorio regionale e delle misure straordinarie di contenimento del rischio di contagio adottate con le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Giunta Regionale della Campania richiamate in premessa, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale ed assicurare alle aziende esercenti la costanza dei flussi finanziari atta a consentirne la necessaria funzionalità, di formulare i seguenti indirizzi alle Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL:
 - a. di provvedere, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, alla erogazione a titolo di anticipazione delle mensilità di marzo e aprile, in misura pari a quanto alle stesse corrisposto nei medesimi mesi dell'annualità 2019;
 - b. di disporre, in sede di conguaglio, ogni successiva verifica con le aziende esercenti volta a valutare gli effetti prodottisi sulle reciproche prestazioni a causa dell'emergenza determinatasi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del contratto, richiesto dal regolamento UE n. 1370/2007;
 - c. di condurre la suddetta verifica nei limiti del valore complessivo dei contratti in essere ed al netto di eventuali contributi e benefici specifici concessi a valere su risorse nazionali;
- di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza, alla Direzione Generale per la Mobilità e alla Amministrazioni titolari dei contratti di servizio TPL;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al sito istituzionale per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro.